

## ACCORDO QUADRO

### TRA

Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” (di seguito ITAGG), con sede legale in Roma Via di Vigna Murata, 571/573, CF 80185390582, Partita IVA 02132081007, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Pontarelli, che agisce in qualità di Dirigente scolastico dello stesso, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Istituto

### E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella 2/4, codice fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”

### PREMESSO CHE

#### **L'Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” (ITAGG):**

☐ è un Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico dell'agricoltura nazionale;

☐ è un Istituto di scuola media superiore e offre una formazione tecnica rivolta allo sviluppo di competenze specifiche nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive legate alle produzioni animali e

	vegetali, con particolare attenzione alla qualità del prodotto e alla tutela	
	dell'ambiente; nonché offre una formazione rivolta allo sviluppo delle	
	biotecnologie ambientali con l'introduzione del nuovo indirizzo chimico;	
	□ il complesso scolastico ha un'estensione di circa 76 ettari all'interno	
	dei quali sono bene inserite le strutture della scuola, gli edifici aziendali	
	(cantina, frantoio, serre, caseificio, macelleria, officina) e le aree destinate alle	
	coltivazioni (uliveti, vigneti e seminativi) e le strutture sportive (palestra, campo	
	polivalente) e le strutture didattiche che consistono in laboratori di agronomia,	
	chimica, biotecnologia, informatica e topografia e costruzioni, la palestra e la	
	biblioteca.	
	<b>Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria</b>	
	<b>(CREA):</b>	
	□ è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico,	
	sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità	
	alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto	
	ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n.	
	218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa	
	e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente	
	riordinato dall'art. I, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;	
	□ è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con	
	competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare,	
	agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e	
	bioeconomia;	
	□ è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni	
	specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività,	

sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;

□ sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;

□ promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse anche attraverso attività di formazione;

□ favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

### **CONSIDERATO CHE**

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una collaborazione, finalizzata a costruire un terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, favorire lo scambio di conoscenze scientifiche, promuovere iniziative comuni, realizzare progetti, diffondere i risultati e le innovazioni nel contesto nazionale e internazionale;

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

	<b>Articolo 1</b>	
	<b><i>Valore delle premesse</i></b>	
	1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.	
	<b>Articolo 2</b>	
	<b><i>Finalità</i></b>	
	1. ITAGG e CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di conoscenze e alla realizzazione congiunta di attività nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, di formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera agroalimentare; la realizzazione congiunta di attività in ambito didattico e formativo; lo sviluppo di programmi di ricerca e la valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché la predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica e ricerca, favorendo l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, di eventi, conferenze, attività di informazione, divulgazione della ricerca e/o promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane.	
	-----	
	<b>Articolo 3</b>	
	<b><i>Accordi esecutivi</i></b>	
	1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici	
	4	

accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente  
Accordo.

2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro da cui  
discendono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:

a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca  
scientifica da espletare;

b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in  
relazione alla ripartizione di oneri eventuali;

c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

d) il personale coinvolto;

e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento  
delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni del ITAGG e di quelli  
dell'Ente;

f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;

g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e  
comunitari) provenienti da soggetti terzi;

h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da  
conseguire.

-----

#### **Articolo 4**

##### ***Comitato di indirizzo strategico***

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del  
presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico ai fini della  
programmazione delle attività.

	2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri,	
	due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a	
	seguito della sottoscrizione del presente atto.	
	3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso,	
	potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone	
	comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere	
	comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.	
	4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne	
	il CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze	
	nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne	
	ITAGG della rete dei propri collaboratori, aventi le competenze necessarie	
	nell'ambito delle tematiche e dei progetti.	
	5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali	
	concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché l'implementazione e il	
	monitoraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti	
	pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali	
	contributi economici.	
	6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con	
	cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fin di definire	
	gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi,	
	in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla	
	scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di	
	attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.	
	7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale	
	rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6;	
	6	

8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.

## **Articolo 5**

### ***Tipologia delle azioni programmatiche***

1. ITAGG e il CREA, anche tramite il Comitato di indirizzo strategico, intendono collaborare sviluppando le seguenti azioni programmatiche:

a) promozione della cultura scientifica, tecnologica e tecnica;

b) realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse;

c) realizzazione di attività didattiche istituzionali curricolari, anche di alta formazione;

d) diffusione delle innovazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche;

e) attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale;

f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;

g) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;

h) utilizzo dei laboratori, impianti pilota e sistemi di monitoraggio di reciproco interesse con particolare riferimento a quelli delle biotecnologie agroalimentari, delle filiere vitivinicola, olivicolo-olearia e cerealicola

i) ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguimento delle finalità del presente Accordo.

-----

## **Articolo 6**

### ***Entrata in vigore, modifica e durata***



4. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

5. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

## **Articolo 8**

### ***Uso dei segni distintivi***

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

2. L'utilizzazione dei loghi del ITAGG e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

## **Articolo 9**

### ***Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche***

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i

	dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di	
	pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo	
	previa autorizzazione scritta all'altra Parte.	
	2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle	
	pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa	
	nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.	
	3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per	
	uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività	
	oggetto dell'Accordo.	
	<b>Articolo 10</b>	
	<b><i>Trattamento dei dati personali</i></b>	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"),	
	le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo	
	ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello	
	stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente	
	Accordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto	
	del presente atto.	
	2. I dati personali saranno conservati per l'intera durata del presente	
	Accordo e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati	
	possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.	
	Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la	
	protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e	
	di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).	
	10	

3. Gli Accordi esecutivi, di cui all'art. 3 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

4. Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it); il Responsabile protezione dati nominato dal ITAGG è contattabile al seguente indirizzo: [rmta070005@istruzione.it](mailto:rmta070005@istruzione.it)

## **Articolo 11**

### ***Tutela della sicurezza***

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in

vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel  
rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.  
e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

## Articolo 12

## Recesso

**1.** A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente  
Accordo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite  
Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

## Articolo 13

### Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di cui agli artt. 3 e 5.

## Articolo 14

### Oneri fiscali

**1.** Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art.

4.

3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente.

4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà a carico della parte proponente

## **Articolo 15**

### ***Controversie***

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

## **Articolo 16**

### ***Comunicazioni***

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Accordo.

2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:

ITAGG – Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi”

[rmta070005@pec.istruzione.it](mailto:rmta070005@pec.istruzione.it)

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:

[crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)

3.	La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.	
	<i>Letto, approvato e sottoscritto.</i>	
	<b>Per l'Istituto Tecnico Agrario "G. GARIBALDI"</b>	
	<b>Il Dirigente Scolastico - Rettore</b>	
	<b>Andrea Pontarelli</b>	
	<b>Per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria</b>	
	<b>Il Presidente</b>	
	<b>Prof. Andrea Rocchi</b>	
	Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.	
	La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.	
	Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.	
	14	